

**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA**

Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna

Dipartimento di Sanità Pubblica Rimini
U.O. Igiene e Sanità Pubblica
Via Coriano n°38 Rimini 47900 Tel. 707290

Partita IVA 02483810392

Prot. 0034023/P 20.4

Rimini, 16 FEB. 2015

Via di trasmissione:

PEC

Al Dirigente dell'Ufficio Scolastico Territoriale
Dott.ssa Agostina Melucci
P.zzale Bornaccini 1
47921 Rimini

E p.c. al Referente dell'Ufficio Politiche Giovanili
Prof.ssa Franca Berardi
P.zzale Bornaccini 1
47921 Rimini

csarn@postacert.istruzione.it

Oggetto: attività di vigilanza sulla normativa di tutela della salute dai danni da fumo

Al fine di ottemperare agli obblighi di pubblicità e trasparenza dettati alla Pubblica Amministrazione dal D. Lgs. 33/2013 e soprattutto nell'ottica di una collaborazione tra Enti per la tutela della Salute, si comunica che il Dipartimento di Sanità Pubblica di Rimini sta avviando un **programma di vigilanza finalizzato alla verifica dell'applicazione del divieto di fumo negli Istituti di Istruzione e Formazione presenti nel territorio provinciale.**

Tale programma prevede l'effettuazione di sopralluoghi presso le scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado della Provincia di Rimini a partire dal mese di marzo 2015. I controlli saranno condotti senza preavviso da parte di personale di vigilanza dello scrivente Dipartimento, identificabile tramite apposito cartellino, con l'obiettivo di verificare in maniera prioritaria l'adozione di adeguate modalità organizzative per l'applicazione del divieto di fumo a scuola, ed in particolare:

- presenza di disposizioni formali del Dirigente scolastico inerenti il divieto di fumo all'interno e all'esterno della scuola;
- presenza di adeguata cartellonistica;
- delega formale ai funzionari addetti alla vigilanza, individuati in numero sufficiente a garantire un'adeguata copertura di tutte le sedi ed orari scolastici;
- presenza della modulistica necessaria;
- eventuale lettera di accreditamento degli addetti alla vigilanza.

Sarà altresì controllato l'effettivo rispetto del divieto di fumo a scuola e l'adozione di specifiche strategie di estensione del divieto anche alle pertinenze esterne. In merito a quest'ultimo aspetto si sottolinea che sono note le forti criticità incontrate, soprattutto nelle scuole secondarie di secondo grado, in


tutto il territorio nazionale, come specificato nella presentazione allegata *“Tutela dal fumo passivo negli Istituti Scolastici intesi come ambienti di lavoro”*.

Le violazioni riscontrate nel corso dei sopralluoghi daranno adito all'iter previsto per gli illeciti amministrativi ai sensi delle norme speciali di tutela della salute dai danni da fumo (L. 3/2003 e s.m.i. e D. Lgs 104/2013 convertito in legge e modificato dalla L 128/2013,) ma potrà eventualmente essere applicato anche quanto previsto per gli illeciti penali contemplati nella normativa di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori (D.Lgs 81/2008 e s.m.i.).

A fronte degli obiettivi specifici di tale programma di vigilanza, non è esclusa la possibilità di controlli mirati su ulteriori aspetti e obblighi di legge, che potrebbero rendersi necessari in caso di segnalazioni, richieste da parte di altri Enti Pubblici e/o Autorità competenti o qualora emergessero particolari elementi nel corso dei sopralluoghi pianificati.

Rimanendo a disposizione per raccogliere eventuali riscontri e per approfondire il confronto anche attraverso un eventuale incontro con gli interessati, è gradita l'occasione per porgere cordiali saluti ed auspicare una proficua collaborazione nell'interesse della Salute Pubblica.

Il Direttore del Dipartimento di Sanità Pubblica
Dott. Francesco Toni



Allegati:

1. elenco degli illeciti amministrativi contemplati dalle norme speciali sul divieto di fumo
2. elenco degli illeciti previsti nei luoghi di lavoro in riferimento all'applicazione della normativa vigente sul fumo di sigaretta
3. Presentazione *“Tutela dal fumo passivo negli Istituti Scolastici intesi come ambienti di lavoro”*.

Allegato 1.

Illeciti amministrativi contemplati dalle norme speciali inerenti il divieto di fumo:

- **violazione dell'art. 51 della L. 3/2003 e s.m.i. comma 1** (divieto di fumare nei locali chiusi ad eccezione di quelli privati non aperti ad utenti o al pubblico e quelli riservati ai fumatori e come tale contrassegnati) e **comma 1bis** (estensione del divieto esteso anche alle aree all'aperto di pertinenza delle istituzioni del sistema educativo di istruzione e formazione).
- **violazione dell'art. 2 della L 104/2013 come modificata dalla L 128/2013** (divieto d'utilizzo delle sigarette elettroniche nei locali chiusi e nelle aree all'aperto di pertinenza delle istituzioni del sistema educativo di istruzione e formazione).

In entrambe i casi si applicano le misure previste dall'articolo 7 della legge 11 novembre 1975, n. 584, come modificato dalla L 448/2001: "1. I trasgressori alle disposizioni dell'articolo 1 sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25 a euro 250; la misura della sanzione e' raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a dodici anni. 2. Le persone indicate all'articolo 2, che non ottemperino alle disposizioni contenute in tale articolo, sono soggette al pagamento di una somma da euro 200 a euro 2.000; tale somma viene aumentata della meta' nelle ipotesi contemplate all'articolo 5, primo comma, lettera b). 3. L'obbligazione di pagare le somme previste nella presente legge non e' trasmissibile agli eredi".

Riferimenti normativi:

- art 51 Legge 3/2003 e s.m.i.
- art. 4 Legge 104/2013 come modificata dalla Legge 128/2013
- art. 4 Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 dicembre 1995
- Legge 584/1975 e s.m.i.

Allegato 2.

illeciti previsti nei luoghi di lavoro in riferimento all'applicazione della normativa vigente sul fumo di sigaretta

Di seguito elenchiamo i possibili illeciti penali previsti nei luoghi di lavoro previsti dal D.Lgs. 81/08 e s.m.i. a carico del Datore di Lavoro, dei Dirigenti, dei Preposti e dei Lavoratori .

Sanzioni per il datore di lavoro e dirigenti

Al datore di lavoro che non abbia valutato il rischio di esposizione a fumo passivo e che non abbia per questo impartito delle direttive riguardo il divieto di fumo in tutti gli ambienti chiusi può essere contestata la violazione:

- dell'articolo 223, comma 1 (**mancata valutazione del rischio da esposizione ad agenti chimici pericolosi**)
- e/o dell'articolo 236, (**mancata valutazione del rischio da esposizione ad agenti cancerogeni**)
- ed articolo 235, (**mancata implementazione di misure volte alla eradicazione del rischio**);

Al datore di lavoro che consenta ai lavoratori di fumare (e che, quindi, **non garantisca la salubrità dell'aria dei locali di lavoro**) può anche essere contestata la violazione dell'articolo 64, comma 1;

Al datore di lavoro che **non segnali il divieto di fumare con l'apposita cartellonistica** potrà essere contestata la violazione dell'articolo 163;

Al datore di lavoro o al dirigente che **non richieda il rispetto del divieto di fumare** negli ambienti in cui ciò è proibito potrà essere contestata la violazione dell'articolo 18, comma 1, lettera f;

Al datore di lavoro o al dirigente che **non abbia provveduto i locali** ove vi sia esposizione ad agenti cancerogeni **di segnali riportanti il divieto di fumo o che non abbia previsto il divieto di fumo** in dette aree può essere contestata la violazione dell'articolo 237.

Sanzioni per i preposti

Al preposto che non richieda il rispetto del divieto di fumare negli ambienti in cui ciò è proibito potrà essere contestata la violazione dell'articolo 19, comma 1, lettera a;

Al preposto che non abbia vigilato sul rispetto del divieto di fumo in dette aree può essere contestata la violazione dell'articolo 237.

Sanzioni per i lavoratori

Al lavoratore che trasgredisca il divieto di fumo negli ambienti in cui ciò è proibito potrà essere contestata la violazione dell'articolo 20, comma 2, lett. b.

La Legge n°3 del 16 gennaio 2003 prevede la possibilità di allestire locali riservati ai fumatori con i requisiti previsti dal DPCM 23 dicembre 2003, ma questi locali mal si prestano per essere utilizzati nelle scuole sia per motivi finanziari e sia perché il numero dei fumatori che possono accedere a questi locali è limitato e quindi non sarebbero idonei ad accogliere tutti i fumatori durante l'intervallo.